

IN MEMORIAM DI GIUSEPPE ABBAMONTE.**UNIVERSITÀ “FEDERICO II”, NAPOLI, 13 GENNAIO 2020*.**

di Filippo Patroni Griffi**

Poco dopo il mio rientro in ruolo da un'esperienza non giudiziaria, ero a presiedere la Quarta Sezione quando giunse la notizia della scomparsa del Professore. Ritenni giusto ricordarlo all'inizio dell'udienza pubblica e fui seguito dall'avvocato dello Stato e da un avvocato del libero foro.

Per me non fu facile commemorarlo sia pur brevemente, a causa dei risalenti, a mio nonno prima e poi a mio padre, legami esistenti tra le famiglie, ma soprattutto per la conoscenza diretta che ebbi la fortuna di avere di Lui, nel periodo universitario e nella preparazione ai concorsi, imbattendomi, tra gli altri, su quell'aureo volume sui *Principi di diritto finanziario*, che in realtà era un testo di diritto costituzionale applicato alla finanza pubblica e al diritto tributario. Un libro di principi, come era nel suo stile.

Permettetemi di soffermarmi ancora brevemente sui legami familiari. Già si conoscevano mio nonno e suo padre. Il fratello Mario era in classe di mio padre, che mi raccontava come, quando si recava da ragazzo in casa Abbamonte, il fratello maggiore, il nostro Professore, fosse sempre a studiare. Quando superai gli scritti del concorso in magistratura, mio padre fu avvertito dal professore, a sua volta notiziato, all'apertura delle buste, dal presidente Brancaccio. E poi, nella mia prima sede a Potenza da pretore, cominciarono i viaggi nella mitica Mercedes 220 diesel color verdino del fratello “piccolo” Ugo, consigliere di quella Corte di appello.

E poi naturalmente ritrovai il Professore impegnato nelle sue mirabili conclusioni ai convegni o nelle Aule del Consiglio di Stato, con il suo stile inconfondibile e con il suo eloquio, misurato ma inesorabile nella sua consequenzialità logica. È per tutto questo che, nella mia breve commemorazione in Quarta, ebbi modo di dire, con sincera convinzione, che con Lui perdevo un modello di riferimento di giudice prima e di studioso poi, che mi

* *Riceviamo e volentieri pubblichiamo.* Il testo riproduce l'intervento del Presidente Filippo Patroni Griffi a *In memoriam* di Giuseppe Abbamonte. Presentazione degli *Scritti in memoria di Giuseppe Abbamonte*, Napoli, ESI, 2019, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 13 gennaio 2020.

** Presidente del Consiglio di Stato.



fu indicato fin da ragazzo e che avevo poi ritrovato nei corridoi di Palazzo Spada e nei convegni, quando Lui, con un qualche imbarazzo da parte mia, era incerto sul se continuare a darmi del “tu” o passare a un più formale “voi”.

Quali erano le caratteristiche che mi hanno sempre colpito del Professore e che mi fa piacere ricordare oggi?

1. La sua profonda cultura generalista. Egli sapeva certamente essere un tecnico e un operatore del diritto, ma era fundamentalmente un giurista vero. Questi fa del diritto una delle tante branche del sapere. E, per l'appunto, come ricorda Giovanni Leone nella sua *Presentazione degli Scritti*, Egli conosceva di arte, di letteratura ma anche di lingue antiche perché la conoscenza della lingua consentiva di “entrare” nel mondo dell'autore: era capace di recitare interi brani di poemi omerici (era forse una caratteristica di quella generazione, dato che anche mio padre, solitamente a tavola, era solito deliziarci con brani recitati in greco, salvo a precisare “però Peppino questo brano lo conosceva per intero!”). Ed evidentemente questo desiderio di conoscenza diretta degli autori attraverso la loro lingua gli resta, se, come ci dice Leone, in tarda età Egli ritenne necessario studiare l'inglese per meglio comprendere la dottrina anglosassone.

2. La sua poliedrica attività di giurista: magistratura, accademia, foro, vissute, nella loro diversità, come un'esperienza unica, o almeno unitaria, e totalizzante. Perché tutte e tre queste attività, direi svolte a due a due per volta, compongono progressivamente la poliedrica personalità del Professore e ne costituiscono al tempo stesso espressione autentica. Egli, in questo, è degno erede della migliore e risalente Scuola giudica napoletana, di quella Scuola che, a cavallo di Ottocento e Novecento, influenzò profondamente la scuola italiana del diritto. Una scuola che, sul piano della teoria, abbandona il metodo esegetico francese nell'analisi del diritto, per cercare una via autonoma alla sistemazione giuridica che non ricadesse necessariamente nella dogmatica allora prevalente nella dottrina tedesca ma facesse leva piuttosto, nella sistemazione, sul valore ordinante del diritto. Per questo io credo che Lui sia stato il degno erede di quella Scuola giuridica napoletana del secolo XIX. Di quella tradizione giuridica fiorita nel periodo delle monarchie amministrative preunitarie, che a Napoli ebbe grande giureconsulti (Manna, Pisanelli, Antonio Scialoja, Pasquale Stanislao Mancini) e che univa

spesso nella medesima persona le figure di avvocato, amministratore, giudice, consigliere di Stato, legislatore e assieme professore di economia e di diritto e talora di storico, filosofo e letterato. Una Scuola che rifiutava una netta divaricazione tra teoria e prassi. Una Scuola che, sul versante della pratica, vede i migliori giuristi “napoletani” del tempo impegnati nell’insegnamento (nell’Accademia, ma anche in Scuole private, e non solo di diritto) e nel Foro, tanto che -come ebbe ad ammonire Gianturco nella commemorazione ai funerali di *Don Ciccio Correr*, grande avvocato napoletano - “non è nei libri scientifici, non in monografie dottrinali il titolo della nostra cultura giuridica, bensì nelle polverose allegazioni che non servivano solo alla causa, ma alla scienza”. La contrapposizione tra scienza e pratica fornisce spunti di riflessione anche di attualità. E probabilmente la contrapposizione, nella sua nettezza, è davvero “esagerata”. Se posso adoperare un’espressione di sintesi, direi che la dogmatica fornisce al giurista la logica, la tecnica, il metodo sistematico. L’approccio al diritto di un Gianturco, così come quello della scuola giuridica napoletana prima e nazionale poi, l’approccio che a me sembra riferibile anche ad Abbamonte, è quello “pratico” (non certo da “praticoni”) e supera la sterile contrapposizione tra scienza e “prassi” per propugnare un approccio “pratico” al diritto, in forza del quale, dal punto di vista culturale, il giurista assume la consapevolezza che il diritto serve alla comunità di cui è espressione e non alla logica astratta e dogmatica di un “sistema” che parla a sé stesso.

3. Abbamonte giurista e avvocato insieme, con la sua “colta intuizione”, o per meglio dire con quella sua capacità di leggere le trasformazioni del diritto e del processo, anticipava temi che si sarebbero poi rivelati centrali nella riflessione giuridica.

Tra i tanti temi da Lui trattati, da tanti anni Egli vedeva nel processo un momento centrale: l’accesso del giudice al fatto. E quindi la centralità della prova. Oggi questa idea si va facendo strada, oltre che in dottrina, anche in giurisprudenza. Non è stato un percorso facile, né è a tutt’oggi un approdo scontato, quanto meno nella sua portata. Sappiamo che il carattere autoritativo del provvedimento, la struttura impugnatoria del processo e il carattere tendenzialmente cassatorio del giudizio amministrativo hanno spesso indotto a pensare, in ordine rispettivamente inverso, che il giudizio amministrativo mirasse al solo annullamento del provvedimento, che conseguentemente il processo fosse strutturato sulla verifica della legittimità dell’atto e che quindi l’atto fungesse in qualche modo da schermo

tra il giudice e il fatto. Si diceva che il giudice assumeva la realtà di fatto sottostante alla vicenda nei termini in cui essa veniva “disegnata” se non “cristallizzata” dal provvedimento. Sappiamo che ciò non è mai stato del tutto vero come dimostra l’utilizzo risalente di alcune fattispecie sintomatiche di eccesso di potere (travisamento di fatto, difetto di istruttoria, e via dicendo). Ma oggi sicuramente non è così e, soprattutto, non può esserlo, anche alla luce della giurisprudenza europea sul principio di “*full jurisdiction*”. E non è così per un motivo di fondo: il ragionamento dell’interprete, ma del giudice in particolare, e con lui dell’avvocato, che di quel ragionamento è necessariamente partecipe, è un “andirivieni continuo tra fatto e norma”, all’esito del quale si ha “la costituzione del caso giuridico”¹.

Il giudice che non conosca del fatto non è un vero giudice. Anche nel giudizio di cassazione, quando la Corte superiore non entra nel fatto (ammesso che ciò sia del tutto vero) non vi entra direttamente ma ripercorre il ragionamento del giudice delle istanze inferiori e ne verifica la correttezza (anche) alla luce del nesso tra fatto e norma, tra fatto e diritto. E il fatto può addirittura entrare nel giudizio anche “contro” il giudicato, a dimostrazione dell’imprescindibilità del fatto nel processo.

Di tutto ciò era profondamente convinto Abbamonte. Ricordo che in più occasioni, quando in Consiglio di Stato chiedeva di discutere una causa, aveva cura di precisare: “presidente, solo per dei chiarimenti in fatto”.

Fatto e merito sono due cose diverse, profondamente. Il primo si pone sul piano degli accadimenti, delle circostanze, il secondo su quello delle valutazioni. Oggi l’area del merito amministrativo va erodendosi. E di questo mi sarebbe piaciuto discutere oggi col Professore. Ma anche il sindacato sulle valutazioni discrezionali, che sfiora il merito quando non vi entra, va tenuto ben distinto dall’accertamento del fatto, che rientra nell’oggettività, ancorché quale risultante dagli atti del processo, dal principio dispositivo (ancorché attenuato) e dall’onere della prova e, prima ancora, di allegazione.

4. La poliedricità degli interessi del Professore si ritrova nei volumi curati in sua memoria. Ci sono scritti afferenti a ogni settore, cosa inevitabile se si considerino gli interessi di studioso di Abbamonte, e ciò ha probabilmente imposto di ordinare i contributi per ordine

¹ J. Hruschka, *La costituzione del caso giuridico. Il rapporto tra accertamento fattuale e applicazione giuridica* (1965), trad.it. Bologna, 2009, p. 26.

alfabetico degli autori. Ci sono scritti che riguardano il tema che ho voluto evidenziare io: penso in particolare ai contributi di Clemente di San Luca, Di Modugno, Iannotta, Liguori, Perfetti, Pinto, Maria Alessandra Sandulli. E cito solo questi scritti per la rilevata attinenza al tema che indicavo, visto che sarebbe impossibile anche solo ordinare tutti i contributi presenti nei tre volumi.

Questi volumi evidenziano quanto il diritto sia vivo e abbia mille sfaccettature. Purché lo si affronti in maniera non troppo specialistica, da puro operatore. Perché il diritto può darci più di una semplice tecnica (che naturalmente serve e anzi è alla base di ogni riflessione seria). La ricchezza dei temi trattati in questi volumi, la competenza e la riflessione versate nel trattarli, la presenza di noi tutti qui, ne sono certo, stanno facendo contento il Professore. Ed era quello che volevamo.

Abstract: Il presente contributo è la relazione tenuta in occasione del convegno dedicato alla memoria del Prof. Giuseppe Abbamonte.

Abstract: This contribution is the report held at the conference dedicated to the memory of Prof. Giuseppe Abbamonte.

Parole chiave: Università – Giuseppe Abbamonte – diritto amministrativo.

Key words: University –Giuseppe Abbamonte – administrative law.

